

BANDO

(da affiggersi all'albo pretorio)

SI RENDE NOTO CHE OGGI SONO STATI DEPOSITATI NELLA SEGRETERIA DI QUESTO COMUNE GLI ATTI DI VERIFICA REDATTI DALL'ISTRUTTORE E PERITO DEMANIALE Dr.ssa Rosaria Stassi ED APPROVATI DAL COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI DELLA SICILIA, RELATIVI AD OCCUPAZIONI ARBITRARIE DEL DEMANIO CIVICO DEL COMUNE DI RIBERA (AG). DITTA: Fiorino Giovanni nato a Ribera (AG) il 04/03/1937 - Fiorino Francesco nato a Ribera (AG) il 04/08/1978 - Fiorino Benedetto nato a Ribera (AG) il 02/06/1982 - Fiorino Daniele nato a Ribera (AG) il 21/03/1989.

La materia è regolata dalle seguenti norme: articolo 9, 10 e 24 della Legge 16/06/1927 n.1766; articolo 26 della L. R. 27/04/1999 n.10; articolo 5 della L. R. 23/12/2000 n.28; articolo 33 del Regolamento 26/02/1928 n. 332 nonché articoli 29, 30, 31, 15 e 16 del citato Regolamento che di seguito si riproducono:

Art. 29. Qualora il Commissario regionale abbia ritenuto disporre la verifica delle occupazioni delle terre comuni o demani comunali si procederà anzitutto alla ricognizione dei fondi ed alla loro circoscrizione in base ai documenti e piante, e solamente in difetto di documenti originali si potrà supplire con le notizie desunte dai catasti antichi e recenti e con quelle fornite da indicatori locali.

Precisata la consistenza del fondo nei suoi confini esterni, il perito rileverà tutti i possessi privati in esso esistenti, e, col confronto degli atti delle precedenti legittimazioni, quotizzazioni e censuazioni ritualmente eseguite, distinguerà i possessi legittimi dalle arbitrarie occupazioni. Di queste ultime redigerà uno stato indicante il nome, cognome e domicilio dell'occupatore, l'estensione occupata, le migliori introdotte e farà la proposta del canone da imporre, <omissis>, sulle terre rispetto alle quali concorrono i requisiti per la legittimazione. Per le terre che dovranno essere reintegrate accerterà pure la misura dei frutti indebitamente percepiti da restituire al Comune od all'Associazione agraria.

Art. 30. Gli atti istruttori così formati saranno sottoposti all'esame del Commissario, che, previa rettifica nel caso non li riconosca regolari, disporrà il deposito di essi presso la segreteria del Comune o della Associazione agraria, la pubblicazione del bando e la notificazione agli interessati ai termini dell'art. 15 del Regolamento.

Contro le operazioni come sopra fatte potranno proporre opposizioni, il Comune, l'Associazione agraria ed i possessori delle terre nei termini indicati dal suddetto articolo.

I possessori inoltre nei termini medesimi potranno presentare al Commissario o la domanda di legittimazione, ovvero la dichiarazione di bonario rilascio delle terre occupate.

Alle opposizioni, domande e dichiarazioni di cui nel presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art.16.

Art. 31. Il Commissario provvederà a norma di legge sulle opposizioni e sulle domande di legittimazione. Per le occupazioni relativamente alle quali non siano presentate opposizioni né domande di legittimazione sarà ordinata senz'altro la reintegra e la restituzione dei frutti in conformità alla perizia depositata.

Lo stesso avrà luogo per le occupazioni rispetto alle quali, malgrado l'offerta di bonario rilascio, questo non sia stato eseguito con il contemporaneo pagamento dei frutti indebitamente percetti.

In quanto alla restituzione dei frutti il Commissario potrà, in ogni caso su richiesta degli occupatori, concedere una equa dilazione.

Art.15. Il Commissario può incaricare uno dei suoi assessori od istruttori della formazione di un progetto di liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della legge.

Il progetto, con le eventuali modificazioni che il Commissario crederà apportarvi, dovrà essere depositato nella segreteria del Comune o dell'Associazione agraria del luogo dove sono situate le terre e tutti gli interessati avranno diritto di prendere visione.

Del deposito sarà dato avviso mediante bando da affiggersi all'albo pretorio e con la notificazione per biglietto in carta libera ai singoli interessati per mezzo del messo addetto all'ufficio di conciliazione.

Hanno diritto di opporsi al progetto il Comune o l'Associazione agraria nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando ed i possessori delle terre su cui si pretendono i diritti di uso civico entro trenta giorni dalle rispettive notificazioni.


Se entro i termini stabiliti non siano pervenute opposizioni al Commissario, questi con suo decreto renderà esecutivo il progetto.


Se invece saranno fatte opposizioni, il Commissario provvederà per la risoluzione di esse in contenzioso e potrà rendere esecutivo il progetto nelle parti non impugnate.

Il progetto reso esecutivo dal Commissario sarà titolo per la riscossione dei canoni che siano stati in esso stabiliti <omissis>.

Art. 16. Le opposizioni di cui all'articolo precedente, <omissis> saranno depositate nella segreteria del Commissariato Regionale o inviate ad essa in piego raccomandato con ricevuta di ritorno e conterranno l'esposizione dei motivi sui quali sono fondate.

Le disposizioni di questo articolo e di quello precedente saranno riprodotte nel bando.

Ribera, 04/03/2011


IL SINDACO




N.B. Il Commissario non può prendere in considerazione opposizioni dalle quali non risulti l'identità personale di coloro che le hanno fatte. Pertanto è necessario che le opposizioni portino le firme autenticate, nei modi di legge.

Possono però gli interessati (e questo è l'unico mezzo possibile per gli analfabeti) presentarsi al Sindaco. Il Sindaco, assistito dal segretario, farà redigere verbale dell'opposizione, e lo consegnerà agli interessati, che lo invieranno, alla segreteria del Commissariato col mezzo regolamentare della raccomandata con avviso di ricevimento.

IL SEGRETARIO DEL COMUNE DI RIBERA CERTIFICA CHE QUESTO BANDO E' STATO AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL DETTO COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI DAL _____ AL _____

V. IL SINDACO

Bollo del Comune

IL SEGRETARIO COMUNALE